

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

PREMESSA

1 Il Regolamento di disciplina della Scuola Secondaria di 1° grado "IC Mazzini-Modugno" si ispira allo Statuto degli Studenti e delle studentesse, D.P.R. n. 249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n. 235/2007; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

2 Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica;

3 Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere, quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica;

4 Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica:

- rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici;
- assolvimento degli impegni scolastici;
- osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;
- utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo;
- il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

ART. 1 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI

1 Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.

2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3 Premesso che la sanzione disciplinare deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse e, ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e deve tenere conto anche della situazione personale dello studente.

4 La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

5 Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti

6 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere astato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

7 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale (Consiglio di classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni, previo parere dell'Organo di Garanzia.

ART. 2 - I COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

1 I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

2 Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno

3 La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi

4 I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari:

a Mancanza ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate. Mancato assolvimento degli impegni di studio; non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica.

b Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni. Comportamenti irrispettosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni.

c Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo improprio del cellulare, senza specifica autorizzazione del docente, comportamenti inadeguati nei bagni, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola. Ogni altro comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed - extrascolastiche organizzate dalla scuola (es. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'istituzione scolastica), sarà opportunamente valutato e sanzionato.

d Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell'ambiente scolastico.

e Comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie o atti di grave violenza).

ART. 3 - PUNIZIONE DISCIPLINARI- INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

1 Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

	TIPOLOGIA SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	MANCANZE DISCIPLINARI
1	Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica		
A	Richiamo verbale privato o in classe	Insegnante anche di classe diversa	Mancanze disciplinari di cui all'art 2 comma 4, lettere a,b,c,d.
B	Ammonizione scritta sul diario dello studente firmata dalla famiglia	Insegnante anche di classe diversa	
C	Ammonizione scritta sul registro di classe e sul RE e riportata sul diario alla famiglia	Insegnante anche di classe diversa	
D	Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario alla famiglia	Insegnante anche di classe diversa, contro firmata dal DS o dal docente collaboratore del DS	
E	Ammonizione scritta sul registro con convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o telefonica o per	Nei casi valutati dal docente come meno gravi la convocazione è richiesta direttamente dall'insegnante coordinatore, mentre nei casi più gravi dal DS	

	mancaza ritenuta grave		
F	Ammonizione scritta del DS	Il DS su proposta del Coordinatore di classe o del Consiglio di Classe	

2. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un periodo di 15 giorni

G	Sospensione da attività specifica o da una o più visite guidate o viaggi di istruzione	La decisione viene assunta con delibera del C. di Classe, convocato all'uopo, con la presenza di tutte le componenti, anche quella dei genitori; previa audizione dell'alunno	Mancanze disciplinari gravi o reiterate di cui all'art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d
H	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni e impiego in attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica	La decisione viene assunta con delibera del C. di Classe, convocato all'uopo, con la presenza di tutte le componenti, anche quella dei genitori, previa audizione dell'alunno	Mancanze disciplinari gravi o reiterate di cui all'art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d
I	Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica	La decisione viene assunta con delibera del C. di Classe, convocato all'uopo, con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno	Mancanze disciplinari gravi o reiterate di cui all'art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d, e

3. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni

L	Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone	Consiglio d'Istituto	Mancanze disciplinari di cui all'art. 2 comma 4, lettera e
---	---	----------------------	--

2 Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica

3 Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove, necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

4 Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni;

5 In merito all'assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni che hanno causato il danno sotto la sorveglianza del personale scolastico.

Art. 4 – ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

1 Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai Docenti, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe e dal Consiglio d'Istituto secondo quanto indicato al punto 1 dell'art. 3 del presente regolamento di disciplina.

Art. 5 – PROCEDIMENTO

1 Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente in presenza dei propri genitori le proprie ragioni. Lo studente ha diritto ad essere ascoltato dal DS o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente.

2 I genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera o comunicazione telefonica dell'evento accaduto e della eventuale necessità di convocare il Consiglio di classe al quale saranno invitati a partecipare.

3 E' necessario che il provvedimento sanzionatorio sia tempestivo in modo tale, da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto.

4 Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione scritta da parte del DS, dell'avvio del procedimento a carico dello studente a quest'ultimo, come pure ai suoi genitori

5 Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal DS o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente.

6 Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento

7 La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal DS, in forma scritta

Art. 6 – IMPUGNAZIONI

1 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia"

2 L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni

3 Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata

Art.7 – ORGANO DI GARANZIA

È costituito presso la scuola Secondaria di I Grado " G. Modugno", di Bari, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia.

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;

- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 8 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto;
- un rappresentante eletto dai genitori.

Sono inoltre nominati tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.

Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

6. La funzione di Segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

ART. 9 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

6. L'organo si riunisce con almeno la metà dei membri.

ART. 10 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI O CON ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO.

1. L'Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti.

2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti i problemi relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgono sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti.

3. L'Organo di Garanzia promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine.

5. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto designato), che è tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una segnalazione.

6. Sulla base della segnalazione ricevuta, l'Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative.

ART. 11 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.

2. Il ricorso deve essere presentato in Segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.

3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è

possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.

5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.

9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.

10. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all'albo dell'istituto. Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe, con opportuna comunicazione.

11. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano
1 dell'alunno.

Art. 12 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

1 L'ultima fase di impugnazione è attribuita alla competenza dell'Organo di Garanzia Regionale.

2 L'Organo di Garanzia Regionale è presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale ed è composto da tre docenti e da tre genitori.

3 Il termine per la proposizione del reclamo è fissato in quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola.

4 Non è prevista l'audizione orale del ricorrente.

5 L'Organo di garanzia regionale esprimerà entro 30 giorni il proprio parere.